



Al Presidente
Ordine degli Ingegneri
C.so Borsalino, 17
15121 ALESSANDRIA

Il sottoscritto Ing.
nato ail
codice fiscale:

consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste agli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara di essere:

- di essere residente aCAP
Via n.

Porge rispettosa domanda al fine di essere iscritto all'Albo professionale di codesto Ordine, per trasferimento dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
ove è attualmente iscritto.

Dichiara di assumersi formale impegno di comunicare a codesto Ordine eventuali variazioni del proprio codice fiscale, della residenza, nonché dell'attività professionale indicata.

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati emessa dal'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati.

Porge cordiali saluti.

Allega:

- fotocopia di un documento di identità valido (nel caso di domanda di iscrizione per posta),
- scheda Dati Conferiti e Autorizzazione alla Diffusione;
- Presa d'atto;
- n. 2 foto-tessera (facoltativo).

....., li

firma

.....

Estremi del documento di identità da
presentare all'atto della domanda

.....

N.B. – Il timbro professionale verrà fornito dall'Ordine successivamente all'iscrizione all'Albo professionale.

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ISCRIZIONE ALL'ALBO

DATI CONFERITI

Io sottoscritto:.....
(titolo, cognome e nome)

Conferisco i seguenti dati e ne autorizzo la diffusione:

DATI PUBBLICI	I dati conferiti in questo riquadro verranno comunicati a chiunque ne faccia richiesta.
Telefono residenza o cellulare:Fax residenza:	
Studio tecnico o Domicilio professionale (<i>Obbligatorio se corrisponde al domicilio professionale e la residenza non risulta in provincia di Alessandria</i>):	
CAPComune	
Via e numero	
Telefono Studio 1 o cellulare:Telefono Studio 2 o cellulare :	
Fax Studio :	
E-MAIL:PEC:	
ATTIVITA' DICHIARATA:	
<i>(Es.: collaboratore, consulente, dipendente o dirigente ente pubblico, dipendente o dirigente d'azienda, ricercatore universitario, funzionario, impiegato, imprenditore, insegnante, libero professionista, pensionato, professore universitario, quadro, socio d'azienda, ecc.)</i>	

Conferisco inoltre i seguenti dati riservati per l'Ordine:

DATI RISERVATI PER L'ORDINE	I dati conferiti in questo riquadro saranno utilizzati esclusivamente dall'Ordine e non comunicati a terzi.
Telefono residenza o cellulare:.....Fax residenza:	
Studio tecnico o Domicilio professionale:	
CAPComune	
Via e numero	
Telefono Studio 1 o cellulare:Telefono Studio 2 o cellulare :	
Fax Studio :	
E-MAIL:PEC:	

Autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2004 sulla tutela dei dati personali.
Il sottoscritto autorizza l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria all'utilizzo dei propri dati come indicato nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Data Firma.....



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

C.so Borsalino, 17 - Tel. 0131/26.57.14 - Fax 0131/26.40.42 - Sito Internet: <http://www.ordingal.it>

INFORMATIVA in merito al trattamento dei dati (D.Lgs. 196/03 - art. 13)

Gentile Iscritto e/o Iscrivendo, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/03. A tal fine Le chiediamo di prendere visione del presente documento.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei consegnati a questo Ordine sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali derivanti dalla legge istitutiva dell'Albo degli Ingegneri, dalle Norme di Deontologia Professionale e dalle disposizioni di legge riguardanti la Cassa di Previdenza degli Ingegneri, nonché tutte le norme ad essi complementari. I Suoi dati saranno altresì trattati per l'invio della documentazione dell'attività dell'Ordine.

I dati saranno trattati con l'utilizzo di supporto cartacei e di supporti informatici (data-base, elenchi elettronici, ...), nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate dall'Allegato B del D.Lgs. 196/03. Non è previsto il trattamento di dati sensibili con supporti informatici.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Per i dati trattati in conseguenza di obblighi statutari o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli o a non concederne il trattamento – quando previsto - potrà determinare l'impossibilità di proseguire i rapporti in corso o di iniziarne di nuovi.

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione

I dati di cui sopra potrebbero essere richiesti da enti pubblici e/o privati, da istituzioni e da privati per fini diversi (quali per esempio comunicazioni ed informazioni, ricerche di mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc.).

In particolare, potranno essere raccolti, conservati e diffusi i dati relativi ai numeri di telefono, fax, e-mail, e simili: gli stessi dati potranno essere inseriti in elenchi, albi, annuari e simili (ivi compreso il sito internet dell'Ordine) su scala locale e/o nazionale ed essere indicati a chi ne facesse richiesta. I dati sensibili e/o giudiziari non saranno diffusi: essi potranno essere comunicati per esigenze strettamente connesse all'espletamento delle funzioni specifiche dell'Ordine.

All'interno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria i dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli incaricati del trattamento dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, con sede in Alessandria, C.so T. Borsalino n. 17.

Diritti del Proprietario dei dati

Nei Suoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, e in particolare :

- di conoscere l'esistenza di trattamenti che La possono riguardare;
- di essere informato sulle modalità del trattamento dei dati e della persona che ne è il responsabile;
- di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, di ottenerne la cancellazione totale o parziale, la trasformazione in forma diversa o il blocco degli stessi;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati salvo i limiti stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

Per Sua informazione riportiamo il testo integrale dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ISCRIZIONE ALL'ALBO

PRESA D'ATTO

Il sottoscritto,
nel presentare la domanda di iscrizione, **DICHIARA** di essere stato posto a conoscenza di
quanto segue:

- a) **il pagamento della quota annuale**, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537.
- b) qualora venga meno l'interesse all'iscrizione all'Ordine, dovranno essere presentate regolari **dimissioni con raccomandata A.R.** indirizzata all'Ordine stesso, ovvero presentata a mano presso la Segreteria dell'Ordine. Ciò esenterà dai contributi a partire dall'anno successivo a quello della data della raccomandata. Nessuna altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida.
- c) **in caso di cambio di indirizzo di residenza e/o di domicilio è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione** all'Ordine mediante **lettera raccomandata**.
- d) **dell'obbligo del rispetto delle norme deontologiche in vigore presso l'Ordine.**

Data

Per presa d'atto

CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE APPROVATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 06.05.2008.

CODICE DEONTOLOGICO

1 - PRINCIPI GENERALI

1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.

La professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse.

L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.

1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.

1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.

1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.

1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo.

Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.

2 - SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.

2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI

3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.

3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.

3.4 L'ingegnere non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che stiano per avere un incarico. Nel caso che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare l'interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine.

3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.

4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione del committente, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.

4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del

presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.

4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico che privato, le prestazioni devono essere retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i principi di cui all'art. 36 della Costituzione, nonché di salvaguardare il decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c..

4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' E IL TERRITORIO

5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salute dell'uomo.

5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.

5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.

6 - SULLA PUBBLICITA'

6.1. Fermo restando il divieto di pubblicità comparativa o denigratoria è consentito svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni e dei costi.

6.2. Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e veridicità del messaggio pubblicitario.

6.3. L'utilizzo distorto dello strumento pubblicitario e la violazione dei limiti e principi precisati nei precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in materia, costituisce illecito disciplinare.

7 – SULLE FORME ASSOCIATIVE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

7.1. I servizi professionali, anche di tipo interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti.

7.2. Le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, nel rispetto dei rispettivi limiti di competenza, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

8- DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.

8.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

PREMESSA

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.

1 - SULLE INCOMPATIBILITA'

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- o posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- o abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- o esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- o collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- o fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione, deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Considerate le difficoltà burocratico-amministrative degli Enti pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:

- o nella partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
- o nella sottomissione a richieste del committente che siano volte a

contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

2- SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro iscritti sono i seguenti:

- o comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- o svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- o accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- o prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta;
- o segnalare al Consiglio dell'Ordine, non appena avutane comunque conoscenza, tutte le violazioni alle norme deontologiche ed alle leggi vigenti in particolare sull'uso abusivo del titolo di ingegnere e sull'esercizio abusivo della professione.
- o presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- o controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI

3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.

3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerta delle proprie prestazioni attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

4.1 L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.

Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.

4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

4.4 L'ingegnere deve commisurare i compensi, da predefinire come predetto all'affidamento dell'incarico, in misura adeguata all'importanza dell'opera da eseguire ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c. sempre nel rispetto delle disposizioni di legge ed alle deliberazioni in materia tariffaria dell'Ordine.

5 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO

5.1 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.